

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA G.B. BUSTESE PER
PROMUOVERE E FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA PRESSO IL
BOCCIODROMO COMUNALE.

Tra:

il Comune di Busto Garolfo, di seguito denominato per brevità Comune,
C.F.00873100150 con sede in Busto Garolfo Piazza Diaz n.1, qui
rappresentato dalla dott.ssa Rosella Rogora, nata a Busto Arsizio (VA) il
18.01.1974, domiciliata per la carica presso il Municipio di Busto Garolfo,
nella sua qualità di Responsabile dell'Area "Attività educative e per il
tempo libero", come da Decreto del Sindaco di Busto Garolfo n. 4 del
01.02.2017, autorizzata a stipulare il presente atto dall'art.107 -comma 3-
lettera c) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ed in esecuzione della
deliberazione del consiglio comunale nr.20 del 30.03.2017

e :

la Bocciofila G.B. Bustese, associazione sportiva dilettantistica, di seguito
denominata per brevità Associazione, C.F.92018340155 con sede a Busto
Garolfo in via Savio snc, in persona del suo legale rappresentante sig.
Clementi Giovanni nato a Busto Garolfo il 16.04.1940, domiciliato a Bu-
sto Garolfo in forza dei poteri al medesimo attribuiti dallo statuto risultan-
do il medesimo Presidente dell'Associazione "La Bocciofila G.B.Bustese"
con la presente

SCRITTURA PRIVATA

dopo aver premesso che

- la Bocciofila G.B. Bustese a.s.d., con sede a Busto Garolfo è un'Associazione Sportiva Dilettantistica (n. iscrizione Federazione Italiana Bocce RMI020005 - iscrizione CONI n. 111583), che da molti anni organizza e favorisce la pratica sportiva del gioco delle bocce ;
- il Comune di Busto Garolfo è proprietario del Bocciodromo Comunale sito in via San Domenico Savio, all'interno del quale è possibile praticare l'attività sportiva delle bocce:
- al fine di consentire alla propria popolazione di accedere alla predetta pratica sportiva, il Comune di Busto Garolfo, per il funzionamento del Bocciodromo aveva stipulato un'apposita convenzione con la Bocciofila G.B. Bustese a.s.d., con deliberazione della G.C. n. 121 del 21/6/2011, da ultimo prorogata con Determinazione n. 702 del 20/12/2016 sino al 31/03/2017;
- l'Associazione ha richiesto al Comune di continuare a collaborare nella gestione del Bocciodromo, presentando a tal fine un piano di attività dirette a favorire la pratica delle bocce in particolare nella fascia giovanile della popolazione;
- il Comune di Busto Garolfo, ritenendo le predette attività d'interesse per la propria popolazione, ha accolto la richiesta dell'Associazione, disponendo di collaborare con la medesima alle condizioni e termini previsti dallo schema di convenzione allegato alla deliberazione del C.C. n. 20 del 30/03/2017,

si conviene quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Bocciofila G.B. Bustese a.s.d., con sede in Busto Garolfo, s'impegna ad

organizzare e gestire attività ed iniziative volte alla pratica del gioco delle bocce per i residenti nel Comune di Busto Garolfo.

In particolare l'associazione sportiva s'impegna ad organizzare iniziative permanenti quali:

- a. insegnamento della pratica sportiva a ragazze e ragazzi inquadrati nelle categorie esordienti, ragazzi ed allievi;
- b. supporto dell'attività extra scolastica mediante la realizzazione di corsi di avvicinamento alla pratica sportiva per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado tenuti da tecnici abilitati, con particolare riguardo per i ragazzi portatori di handicap;
- c. svolgimento della pratica sportiva amatoriale;
- d. svolgimento dell'attività agonistica;
- e. organizzazione di gare federali regionali nonché la tradizionale gara di bocce a coppie "Trofeo Comune di Busto Garolfo";
- f. collaborazione con il Comitato Bocce Legnano per l'organizzazione diretta dei campionati provinciali presso la nostra sede;
- g. organizzazione di gare promozionale a favore dei soci amatori;
- h. collaborazione con il Comune e con altre Società Sportive per iniziative varie.

Le predette iniziative dovranno essere offerte prioritariamente agli abitanti del Comune di Busto Garolfo e, nei limiti numerici consentiti dalla natura dell'attività da praticare, dovranno essere ammessi tutti coloro che ne facciano richiesta e ne risultino idonei, senza discriminazione di alcun genere.

Per la pratica delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione potrà richiedere il pagamento di una quota associativa pari al

costo dell'assicurazione con la F.I.B. per gli Amatori e gli Agonisti, mentre per la categoria Giovanile dovrà essere prevista la gratuità assoluta.

L' utilizzo dei campi è soggetto al pagamento di un corrispettivo secondo quanto disciplinato dal successivo articolo "Tariffe".

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione riceve in uso gratuito dal Comune l'impianto sportivo comunale di Via San Domenico Savio destinato a bocciodromo.

Art. 2 CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO

La concessione del bocciodromo comprende l'uso da parte dell'Associazione della struttura immobiliare composta da: n. 4 campi di bocce, n. 2 spogliatoi, servizi igienici e relativi locali accessori come da planimetria allegata (all.1);

Art. 3 TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono stabilite annualmente dal Concessionario, che dovrà comunque produrre al Comune debita documentazione degli elementi di costo che concorrono alla loro formazione.

L'entità delle tariffe dovrà essere ogni anno comunicata all'Amministrazione concedente e potrà annualmente essere rivalutata secondo l'indice ISTAT - "FOI". Variazioni superiori a tale adeguamento dovranno essere sottoposte all' autorizzazione della Giunta Comunale che terrà in considerazione le motivazioni addotte dal Concessionario.

Art. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dal 01/04/2017 fino al 31/8/2022, rinnovabile per il medesimo periodo con il consenso formale espresso da entrambi le parti. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La struttura immobiliare oggetto della presente Convenzione è indicata nella allegata planimetria (all.1) e descritta nell'allegato verbale di consegna (all.2).

La stessa dovrà essere riconsegnata alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il deperimento causato dall'invecchiamento e dalla normale usura. Al termine della concessione dovrà essere redatto un verbale di riconsegna dell'immobile aggiornato nel valore e nello stato d'uso, in contraddittorio tra le parti.

Art. 6 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Limitatamente al periodo ed alle strutture di utilizzo degli impianti da parte di Enti ed associazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ogni e qualsiasi responsabilità riferibile al Concessionario verrà posta a carico degli Enti o Associazioni autorizzati. Gli oneri derivanti dalla compilazione degli accertamenti dello stato di fatto, saranno a carico del concessionario e delle associazioni autorizzate.-----

Art. 7 ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura di cui all'art. 2, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.-----

Tale personale è obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente e per iscritto all'Amministrazione l'esito di detti

accertamenti.

Art. 8 RESPONSABILITA'

L'Associazione si obbliga ad assicurare il personale preposto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Consegna al Comune, che accetta, copia del contratto di assicurazione stipulato con Cattolica Assicurazioni polizza n. 030406511 di validità annuale con rinnovo tacito e concernente la copertura dei rischi per danni a terzi od a cose, anche di proprietà comunale, con un massimale di € 1.000.000,00.

L'Associazione dichiara ed il Comune prende atto, che il predetto contratto di assicurazione copre il risarcimento di eventuali danni all'impianto causati dall'attività in ogni caso imputabile ai soci, dipendenti o collaboratori dell'associazione.

Il Comune, poi, accetta che l'Associazione non stipuli un apposito contratto di assicurazione con massimale di € 400.000,00 per la copertura dei rischi per danni a beni mobili di proprietà comunale, essendo l'impianto privo di tali beni.

L'Associazione si obbliga a comunicare al Comune, a pena di risoluzione di diritto della Convenzione, l'avvenuto pagamento del premio annuale riferito al predetto contratto di assicurazione entro il 15 di settembre di ogni anno a partire dal 2018.

Il Comune dichiara e l'Associazione prende atto che l'impianto concesso in uso è assicurato contro danni derivanti da incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici

L'Associazione è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. E' pure responsabile dell'operato e

del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni che da essi o dai mezzi impiegati potessero derivare.

Art. 9 DISPONIBILITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura immobiliare data in concessione, o parte di essa, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di iniziative proprie o poste sotto il suo patrocinio o autorizzate dalla stessa. E' data facoltà al concessionario di autorizzare l'utilizzo dell'impianto a terzi richiedenti, singoli cittadini o gruppi, compatibilmente con la propria organizzazione sportiva e solo per attività connesse alla pratica delle bocce e non a scopo di lucro. Per altro tipo di attività il concessionario dovrà acquisire preventiva autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

La struttura o parte di essa dovrà essere messa a disposizione delle scuole del territorio, sotto loro responsabilità, facendone richiesta al concessionario, per le ore occorrenti ad espletare il loro piano di studio, curandone i servizi.

Art. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nel caso la struttura richieda, per cause di forza maggiore, la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Si obbliga e si impegna inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e di terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;-

b) alla pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria dei campi da gioco e delle strutture oggetto della presente convenzione secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

A scadenza annuale dovrà essere prodotta una relazione sugli interventi effettuati da sottoporre all'Ufficio Tecnico comunale;-----

c) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;-----

d) a non introdurre pubblico in numero superiore a quello previsto dalla capienza dell'impianto stesso;-----

e) a non utilizzare o montare strutture provvisorie senza la prescritta autorizzazione;-----

f) a rispettare e far rispettare la normativa nazionale ed i regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per l'uso degli impianti sportivi;

g) a depositare, dopo l'avvenuta approvazione, copia del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente;-----

h) a comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale l'entità delle quote di iscrizione praticate;

i) a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica statutaria ed ogni mutamento nell'iscrizione nel Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI;-----

j) a pagare i consumi di energia elettrica e gas .

Restano altresì a carico dell'Associazione le eventuali spese telefoniche e

le spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno dell'Impianto;

k) a gestire il bar all'interno dell'impianto sotto la propria totale responsabilità, nel rispetto delle normative in materia, consentendone l'utilizzo unicamente ai propri soci.

Art. 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è posta a carico del Comune. L'Associazione ha comunque facoltà di apportare miglioramenti alla struttura con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune;

Art. 12 PERSONALE

Il Concessionario si impegna, a sua totale cura e spese, a dotarsi del personale necessario per l'espletamento dell'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero, nel caso di lavoratori dipendenti, all'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai C.C.N.L.-----

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori dell'Associazione.--

Art. 13 PUBBLICITA'

Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Il

Concessionario è autorizzato ad apporre all'interno dell'impianto sportivo cartelli pubblicitari, purchè non infissi stabilmente al suolo, i cui proventi saranno riscossi dal Concessionario stesso, che verserà, se dovuti, alle Casse Comunali le imposte di pubblicità nei termini di legge.-----

Art. 14 VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verifichino sostanziali modifiche nello Statuto dell'Associazione.-----

Art. 15 RISOLUZIONE

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Comune in caso di:-----

- a) violazione delle norme che la disciplinano;-----
- b) mancata attuazione del piano delle attività di cui all'art. 1, nonché utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo;-----
- c) sostanziale modifica dello statuto dell'Associazione rispetto agli scopi e all'oggetto sociale o cancellazione dell'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive del Coni.-----

Qualora si determini invece un'eccessiva onerosità sopravvenuta delle condizioni di cui alla presente convenzione, è facoltà del concessionario richiedere la risoluzione anticipata della stessa.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.-----

Art. 17 CONTROLLI E NORME DI RELAZIONE

Il Comune può controllare, in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un Responsabile dell'Associazione, lo stato delle strutture di cui all'art. 2, al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni. -----

L'Associazione ha l'obbligo di presentare annualmente, all'inizio della stagione sportiva, il piano articolato delle attività oggetto di convenzione specificando il numero degli iscritti distinto tra residenti a Busto Garolfo e non residenti e gli orari di apertura dell'impianto, nonché il rendiconto economico dell'anno precedente corredato dalla relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento all'utilizzo dell'impianto ed al piano delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione.-----

Le parti si impegnano ad organizzare un incontro annuale, presso la struttura sportiva, con la presenza dei referenti tecnici e politici degli uffici Sport e Lavori Pubblici.---

L'Associazione si impegna a comunicare al Comune ogni modifica statutaria.-----

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente alla Consulta dello Sport, condividendone i principi ispiratori in un'ottica di collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive del territorio.

Per la stipula del presente atto le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art.4,parte II della tariffa allegata al dpr.nr.131/1986, trattandosi di atto privo di prestazioni patrimoniali.

L' imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.

22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in Busto Garolfo il 01/12/2017

Per l'Associazione Bocciofila G.B. Bustese a.s.d.


Il presidente

Clementi Giovanni

Per Il Comune di Busto Garolfo


Responsabile dell'Area "Attività educative e per il tempo libero"

Avv. Rosella Rogora



FABBRICATO BOCCIODROMO - SEZIONE A

SEZIONE B



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

Area Risorse Strumentali

FABBRICATO BOCCIODROMO

PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI

SCALA	DATA
1:100	NOV. 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it - C.F. e P. IVA 00873100150

VERBALE DI CONSEGNA STRUTTURA ADIBITA A BOCCIODROMO COMUNALE
IN VIA S. D. SAVIO

Premesso che:

con Deliberazione di C.C. n° 20 del 30/03/2017, esecutiva, è stata approvata la convenzione per la concessione in uso del bocciodromo Comunale di via San Domenico Savio e per affidamento della gestione relativamente all'attività sportiva del gioco delle bocce ed altre discipline correlate alla struttura, con l'Associazione Sportiva G.B. Bustese a.s.d. di Busto Garolfo, per il periodo dal **01/04/2017 al 31/08/2022**;

l'anno **duemiladiciassette**, il giorno **31 marzo 2017**, in Busto Garolfo presso il fabbricato Bocciodromo, sito in via San Domenico Savio, è stato effettuato sopralluogo alla presenza dell'Arch. Andrea Fogagnolo Responsabile dell'Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo e del Sig. Clementi Giovanni, quale rappresentante della Associazione Sportiva G.B. Bustese di Busto Garolfo, alla quale era stata affidata la gestione della struttura fino al 31/03/2017, nonché nuovamente affidatario per la gestione fino al 31/08/2022, al fine di redigere il presente verbale di riconsegna e consegna degli immobili e delle attrezzature ivi contenute;

che a seguito di tale sopralluogo, il Sig. Clementi Giovanni, quale rappresentante della Associazione G.B. Bustese, e l'Arch. Andrea Fogagnolo referente per il Comune, non hanno formulato rilievi e/o riserve di sorta sullo stato di conservazione/manutenzione delle strutture ed impianti di seguito indicati;

tutto ciò premesso, in attuazione allo schema di convenzione di cui sopra, il giorno **31 marzo 2017**, alla presenza dell'Arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo, e del Sig. Clementi Giovanni, quale rappresentante della Associazione G.B. Bustese di Busto Garolfo, viene effettuata la consegna al Sig. Clementi Giovanni, quale rappresentante della Associazione di cui sopra, dei beni immobili, comprendenti n.4 campi da gioco, servizi igienici con annessi spogliatoi e locali sgombero meglio evidenziati nell'elaborato grafico allegato.

Si dà atto che i beni mobili, quali tavoli, sedie, gazebo e arredi dei servizi igienici e spogliatoi, presenti all'interno e all'esterno (giardino privato) della struttura risultano di proprietà dell'Associazione G.B. Bustese.

In riferimento a quanto sopra esposto, si specifica che i beni immobili si presentano in buono stato di manutenzione, ad eccezione delle porte di ingresso alla struttura le quali sono state danneggiate a seguito di vari tentativi di effrazione ad opera di ignoti; nonostante gli interventi manutentivi eseguiti dall'A.C. le suddette n.2 porte dovrebbero essere integralmente sostituite al fine di garantire la sicurezza della struttura.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L' ASSOCIAZIONE G. B.
BUSTESE

Sig. Giovanni Clementi

Visto:
IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI.

Arch. Andrea Fogagnolo

Allegato:

- *elaborato planimetrico del fabbricato adibito a Bocciodromo*